



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO - (SO)
Via Pedrotti, 17 – 23037 TIRANO - Tel. 0342/701138 – Fax 0342/711007
Email: soic81800g@istruzione.it posta certificata: soic81800g@pec.istruzione.it
C.F. 92024630144 – Cod. Meccanografico SOIC81800G

REGOLAMENTO DI SPONSORIZZAZIONE

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 -02 -2021)

PREMESSA

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziali di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni"*.

Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce:

- All'art. 45, comma 2: al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;
- All'art. 45, comma 2, lett. b): è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO L'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO L' art. 43 della L. 27 dicembre 1997 n. 449;
VISTO L'art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO L'art. 119 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO L'art. 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;

Formalizza e delibera all'unanimità il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno dell'Istituto Comprensivo di Tirano – Via Pedrotti n. 17 – Tirano (SO).

ART. 1 – DEFINIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

L'Istituto Comprensivo di Tirano intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere l'innovazione della propria organizzazione e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o su supporti di veicolazione delle informazioni nome, logo, marchio dello sponsor a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

La gestione delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

La gestione della sponsorizzazione è regolata mediante la sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

1. Il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
2. La durata del contratto di sponsorizzazione;
3. Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
4. Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

ART. 2 – ATTIVITA' OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

Le attività oggetto di sponsorizzazione potranno essere:

- Attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- Interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ect...

- Interventi a favore dell'arricchimento e del rinnovo delle dotazioni didattiche, con particolare riferimento a quelle tecnologiche e multimediali;
 - Iniziative a favore di attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature ...);
 - Ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione, al fine del miglioramento dell'offerta formativa.
- Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola attività-iniziativa.

ART. 3 – FINALITÀ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- Le associazioni senza fine di lucro.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti non coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa.

Pertanto Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- Intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- La non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

ART. 4 – FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

1. Contributi economici da versare direttamente alla scuola;
2. Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola. A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione;
3. Cessione gratuita di beni e/o servizi: nel caso di cessione di beni, si procederà ad acquisizione ad inventario secondo la normativa in vigore.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, potrà attuare le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- Riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario della/e iniziativa/e oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- Pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposita bacheca apposta nell'atrio dei plessi, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- Posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

ART. 6 – MISURE DI CAUTELA

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società e di stipulare il relativo contratto che sarà poi oggetto della relazione al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale effettuata dal Dirigente Scolastico.

L' Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- Ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all' immagine o alle iniziative della scuola e/o del personale e utenza;
- La reputi inaccettabile in quanto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- Pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
- Materiale disdicevole per la moralità pubblica;
- Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, sarà operato a cura del Consiglio.

Il Consiglio delega a ciò una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto, un docente, un ATA e il DSGA con poteri deliberativi esclusivamente all'unanimità, che se non raggiunta, riporterà la discussione in sede consigliare.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno, ma è eventualmente rinnovabile.

ART. 7 – SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- Gara pubblica, da parte della Scuola, aperta a più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione.

ART. 8 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- Il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- Le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;

- La durata del contratto di sponsorizzazione;
- Il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso bonifico sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Comprensivo di Tirano.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazione o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

E' prevista la facoltà dell'Istituto Comprensivo di Tirano di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 9 – MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 10 - GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

ART. 11 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. L'Istituto Comprensivo di Tirano ha adeguato la propria infrastruttura ai requisiti minimi di sicurezza, in conformità ai principi generali in vigore ed in osservanza del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 e del Codice in materia dei dati personali, emanato con il D. lgs. 30 giugno 2003 e dalle successive modifiche riportate dal d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati riguardanti l'Istituto Comprensivo di Tirano.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D) è il Sig. Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-mail dpo@agicomstudio.it

ART. 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.ictirano.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Panizza